



Giornata per la trasparenza

ARPAV PER IL TERRITORIO


Dipartimento Provinciale di Verona

23 novembre 2022

ORGANIGRAMMA ARPAV




ORGANIGRAMMA ARPAV – Direzione Generale e Aree




ORGANIGRAMMA ARPAV – Dipartimenti Regionali

1/3



Comune di San Pietro in Cariano Prot: 0035949 del 12-12-2022 cat. 6 cls. 9


ORGANIGRAMMA ARPAV – Dipartimenti Regionali 2/3




Comune di San Pietro in Cariano Prot: 0035949 del 12-12-2022 cat. 6 cls. 9

ORGANIGRAMMA ARPAV – Dipartimenti Regionali

3/3



ORGANIGRAMMA ARPAV – Dipartimenti Provinciali



GLI INTERVENTI SUL CAMPO:



CHI FA COSA?



DEFINIZIONE DEL CHI:

COMUNE – POLIZIA LOCALE - ARPAV
PROVINCIA - CONSORZI DI BONIFICA
GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – AZIENDA ULSS 9
SCALIGERA
VIGILI DEL FUOCO - PROTEZIONE CIVILE

LE MATRICI AMBIENTALI

CONTROLLI PRIMO LIVELLO

Eventi principali	<p>SCARICHI-SVERSAMENTI DI SOSTANZE- ABBANDONO RIFIUTI SU SUOLI E ACQUE SUPERFICIALI</p> <p>INCIDENTI STRADALI CON RILASCIO DI SOSTANZE INQUINANTI</p> <p>INCENDI-ESPLOSIONI</p> <p>MORIE DI PESCE</p> <p>RINVENIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO</p> <p>ODORI-EMISSIONI-COMBUSTIONE MATERIALI</p>
Tipologia/natura della segnalazione	<p>Ambientale</p> <p>Igienico sanitaria</p>
Soggetto primario	Azioni
Comune	<p>Comune anche tramite la Polizia Locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccoglie i primi elementi utili per eventuali approfondimenti se ritenuti necessari; - rileva documentazione fotografica dell'evento; - recupera dati dei segnalanti e recapiti telefonici utili per contattare gli interessati, - accerta eventuali responsabilità e/o testimonianze; - individua da subito se del caso ditte specializzate per operare gli interventi di messa in sicurezza di emergenza (polvere e/o barriere oleoassorbenti, autospurgo ecc.); - richiede la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione ASL per le eventuali valutazioni di carattere sanitario. - gestisce le eventuali comunicazioni/informazioni alla popolazione.
Soggetto secondario	Azioni
ARPAV	Si attiva su richiesta del soggetto primario (Comune), sulla base delle informazioni e documenti forniti, per il controllo cosiddetto di 2° livello (specialistico)
Normativa di riferimento	
D.Lgs. n. 152/2006 e Codice Penale	
Casistica frequente	
Inquinamento acque superficiali - sversamento abbandono di rifiuti - odori	
Azioni correttive e sanzionatorie	
<p>Proposte interventi di mitigazione.</p> <p>Provvedimenti (ordinanze/diffide/sospensioni).</p> <p>Modifiche/integrazioni ai decreti di autorizzazione.</p> <p>Sanzione amministrativa e/o segnalazione di reato.</p>	
Note	
<p>SI SOTTOLINEA LA COMPETENZA PREVISTA DALL'ART 192 COMMA 3 d. LGS. 152/06 relativamente all'abbandono di rifiuti su suolo pubblico poiché, in assenza di responsabile, sono assimilati a rifiuti urbani</p>	

1 ARIA (Emissioni / Odori / Polveri)

1.1	Evento	Emissioni / odori / presenza di polveri in ambiente di vita provenienti da attività produttive
Tipologia/natura della segnalazione		Ambientale Igienico sanitaria
Soggetto primario		Azioni
Comune ARPAV		Comune: fornisce ad ARPAV gli elementi per inquadrare e circostanziare l'origine e la rilevanza dell'evento (intensità, frequenza, durata). Richiede la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione per le valutazioni di carattere sanitario. Gestisce le comunicazioni/informazioni alla popolazione. ARPAV: attivata dal Comune, dopo che è stato eseguito il sopralluogo di primo livello, effettua se necessario gli opportuni accertamenti di carattere tecnico/gestionale/amministrativo all'interno del sito produttivo. Effettua campionamenti se le condizioni lo rendessero necessario.
Soggetto secondario		Azioni
Dipartimento di Prevenzione Regione Provincia Comune		Dipartimento di Prevenzione: attivato dal Comune lo supporta nelle valutazioni di carattere sanitario. Regione, Provincia, Comune: valutano i riscontri effettuati per attuare eventuali provvedimenti e/o modifiche ed integrazioni ai decreti di autorizzazione rilasciati.
Normativa di riferimento		
D.Lgs. n. 152/2006, CC art. 844, CP art. 674, art. 216, 217 del RD n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie)		
Casistica frequente		
Impianti di trattamento emissioni non correttamente installati, scarsa manutenzione degli impianti di abbattimento, emissioni diffuse, impianti ad impatto odorigeno, assenza di autorizzazione..		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Proposte interventi di mitigazione. Provvedimenti (ordinanze/diffide/sospensioni). Modifiche/integrazioni ai decreti di autorizzazione. Sanzione amministrativa e/o segnalazione di reato.		
Note		
Possono applicarsi eventuali misure cautelari.		

1.2	Evento	Emissioni / odori / presenza di polveri in ambiente di vita provenienti da attività commerciali, di servizi, pubblici esercizi, cantieri temporanei, lavori stradali ed edili, impiantistica civile, ecc.
Tipologia/natura della segnalazione		Ambientale Igienico sanitaria
Soggetto primario		Azioni
Comune		Comune: verifica le cause dell'evento e/o di eventuali violazioni a regolamenti e/o provvedimenti. Richiede la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione per le valutazioni di carattere igienico/sanitario. Gestisce le comunicazioni/informazioni alla popolazione.
Soggetto secondario		Azioni
Dipartimento di Prevenzione ARPAV		Dipartimento di Prevenzione: attivato dal Comune lo supporta nelle valutazioni di carattere sanitario e propone eventuali interventi di mitigazione. ARPAV: attivata dal Comune lo supportano nelle eventuali valutazioni di carattere tecnico.
Normativa di riferimento		
Regolamenti / Provvedimenti comunali, CC art. 844, CP art. 674, artt. 216, 217 del RD n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie)		
Casistica frequente		
Emissioni odorigene provenienti da attività di ristorazione, lavanderie ..., emissione diffuse, situazioni urbanistiche particolari, impianti di adduzione gas combustibile non correttamente funzionanti dal punto di vista della sicurezza, canne fumarie realizzate in modo non conforme, ...		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Proposte interventi di mitigazione. Provvedimenti (ordinanze/diffide/sospensioni). Modifiche/integrazioni ai decreti di autorizzazione. Sanzione amministrativa e/o segnalazione di reato.		
Note		

1.3	Evento	Emissioni / odori / presenza di polveri in ambiente di lavoro provenienti da attività produttive
Tipologia/natura della segnalazione		Igienico sanitaria Ambientale
Soggetto primario		Azioni
Dipartimento di Prevenzione		Dipartimento di Prevenzione: verifica le cause dell'evento effettuando un sopralluogo all'interno del sito industriale. Richiede il supporto di ARPAV per gli eventuali accertamenti di carattere tecnico/gestionale per la matrice ambientale.
Soggetto secondario		Azioni
ARPAV Comune Provincia Regione		ARPAV: attivato dal Dipartimento di Prevenzione effettua gli opportuni accertamenti di carattere tecnico/gestionale all'interno del sito produttivo. Se necessario effettua eventuali campionamenti. Regione, Provincia, Comune: valutano i riscontri effettuati per attuare eventuali provvedimenti e/o modifiche ed integrazioni ai decreti di autorizzazione rilasciati.
Normativa di riferimento		
D.Lgs. n. 81/2008, D.Lgs. n. 152/2006, art. 216, 217 RD n. 1265/34 (Testo unico delle leggi sanitarie)		
Casistica frequente		
Emissioni non captate, impianti non adeguatamente mantenuti, emissioni diffuse, mancanza di autorizzazioni ...		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Proposte interventi di mitigazione. Provvedimenti (ordinanze/diffide/sospensioni). Modifiche/integrazioni ai decreti di autorizzazione. Sanzione amministrativa e/o segnalazione di reato.		
Note		
Possono applicarsi eventuali misure cautelari.		

1.4	Evento	Emissioni / odori / presenza di polveri in ambienti di vita provenienti da sorgenti non immediatamente identificabili
Tipologia/natura della segnalazione		Ambientale Igienico sanitaria
Soggetto primario		Azioni
Comune		Comune: valuta in via preliminare la rilevanza dell'evento (intensità, frequenza, durata) per inquadrarne e circostanziarne natura, origine. Se il problema persiste, richiede la collaborazione di ARPAV per un supporto tecnico scientifico. Richiede la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione per le valutazioni di carattere sanitario. Gestisce le comunicazioni/informazioni alla popolazione.
Soggetto secondario		Azioni
ARPAV Dipartimento di Prevenzione		ARPAV: attivata dal Comune effettua eventuali monitoraggi ambientali per un supporto tecnico scientifico nell'individuazione delle cause del disagio Dipartimento di Prevenzione: attivato dal Comune lo supporta nelle valutazioni di carattere sanitario.
Normativa di riferimento		
D.Lgs. n. 152/2006, CC art. 844, CP art. 674, art. 216, 217 del RD n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie)		
Casistica frequente		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Note		
In base all'origine dell'evento si procederà con le modalità operative previste nelle precedenti casistiche.		

ODORI

La normale tollerabilità



ARIA

Segnalazione di Emissioni e/o Immissioni di Odori e/o Polveri

CLASSIFICAZIONE DELLA PROBLEMATICAZIONE ODORIGENA

Per quanto riguarda le emissioni odorigene la problematica va distinta in funzione della fonte di emissione/immissione:

CASO A:

•per odori e/o immissione/emissioni riconducibili a fondi e/o proprietà private e attività di tipo commerciale
si configura un contenzioso di tipo civilistico che non rientra tra le competenze dell'ARPAV; si sottolinea quanto previsto all'art. 844 c.c., il quale afferma: *“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”*. La normale tollerabilità, a cui fa riferimento la norma, è chiaramente un criterio oggettivo che va accertato nell'ambito di un procedimento giudiziale.

ARIA

Segnalazione di Emissioni e/o Immissioni di Odori e/o Polveri

Tipologia/natura della segnalazione	Esposto/segnalazione con mail e/o comunicazione telefonica SEGNALAZIONI RICONDUCIBILI A FONDI E/O PROPRIETÀ PRIVATE E ATTIVITÀ DI TIPO COMMERCIALE
Soggetto primario	Azioni
ARPAV	<p>ARPAV: valuta la segnalazione ricevuta e se trattasi di una segnalazione riferita ad una fonte di emissione/immissione ben individuabile e riconducibile a fondi e/o proprietà private e attività di tipo commerciale (<i>emissioni e immissioni riconducibili a fuochi su fondi privati, barbecue, attività di ristorazione, pizzerie, ecc.</i>), <u>da una risposta scritta</u> che viene inoltrata alle competenti autorità (Comune, Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS) e come risposta all'esponente.</p> <p>ARPAV, nell'ambito delle proprie competenze, resta comunque a disposizione per eventuali accertamenti tecnico-specialistici che si rendessero necessari solo dopo le valutazioni preliminari delle Autorità competenti.</p> <p><u>È bene precisare</u> che i campionamenti ambientali effettuati da ARPAV sulla matrice aria ambiente per essere rappresentativi ed individuare la presenza di eventuali sostanze osmogene, possono essere eseguiti solo in presenza di odore persistente in un arco di tempo compatibile con i limiti di rilevabilità strumentale e tenendo conto dei limiti analitici attualmente presenti.</p>

LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI



La maggior parte delle problematiche sia AMBIENTALI che di SICUREZZA IMPIANTISTICA, sono legate alla **non conformità degli impianti** che dovrebbero essere **OBBLIGATORIAMENTE** certificati prima della messa in esercizio.

I casi sottoposti all'attenzione di ARPAV, con richiesta d'intervento e/o di un parere, riguardano prevalentemente impianti privi di idonea certificazione e quindi senza alcuna **PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ**.



LA PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI COME GARANZIA DI SICUREZZA



Le problematiche IMPIANTISTICHE nella maggior parte dei casi possono essere risolte con l'acquisizione da parte del Comune della specifica documentazione tecnica e gestionale degli impianti:

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (Di.Co.)

Legge 49/90 e DM 37/08 - deve sempre essere esclusivamente presente dal 27 marzo 2008

2. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (Di.Ri.)

DM 37/08 – può essere accettata fino al 27 marzo 2008 in sostituzione/mancanza della Di.Co.

**La documentazione tecnica deve contenere l'indicazione alle specifiche norme tecniche di settore
UNI 7129 (METANO) - UNI 7131 (GPL) - UNI 10683 (LEGNA) - UNI 11528 (Pn >35 kW)**

La presenza della dichiarazione di Conformità/Rispondenza "PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ è condizione indispensabile all'utilizzo di gas combustibile.

3. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE PERIODICA , VERIFICA CON L'ACQUISIZIONE DEL CODICE CATASTO E CODICE CHIAVE (CIRCE REGIONE VENETO)

Gli impianti alimentati da qualsiasi combustibile adibiti a funzione di riscaldamento degli ambienti devono essere obbligatoriamente provvisti della documentazione relativa alla manutenzione e al controllo periodico (libretti degli impianti e rapporto di efficienza energetica); la Regione del Veneto con la DGRV nr. 1363 del 28 luglio 2014 "Disposizioni attuative del D.P.R. 74/2013" ha dato attuazione alla normativa nazionale istituendo il Catasto regionale degli impianti termici, CIRCE-Impianti Termici.

In assenza dei CODICE CATASTO E CODICE CHIAVE, la ricerca sul anagrafe regionale (CIRCE) per le verifiche del caso può essere effettuata solo dal Comune in quanto Ente autorizzato dalla Regione.

1° CASO – segnalazione per Emissioni/Immissioni provenienti da impianti termici < 35 kW - scarico a parete



arpav

L'art. 5, comma 9, del DPR 412/93 così come integrato e modificato dal **D. Lgs. 102/2014**.

9. gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;

d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi a condensazione;

e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:

i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59 (90 + 2 log Pn);


ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;

iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;

iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive modifiche e integrazioni.


9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".

1° CASO – segnalazione per Emissioni/Immissioni provenienti da impianti termici SCARICO A PARETE - DISTANZE



1° CASO

segnalazione per Emissioni/Immissioni CAMINI E CANNE FUMARIE - DISTANZE



Secondo l'**Art.890 del Codice Civile (Delle distanze nelle costruzioni)** - *Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi* - Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, **camini**, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, **deve osservare le distanze stabilite dalle norme e dai regolamenti** e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.

2° CASO – segnalazione per emissioni provenienti da impianti cottura RISTORAZIONE / PIZZERIE



DEROGHE - Attività non soggette ad autorizzazioni di carattere ambientale (art. 269 D. Lgs. 152/06) se non si superano i consumi di farina (300 Kg al giorno)



I forni a legna delle pizzerie rientrano tra le attività contemplate dall'art. 272, comma 1 del D. Lgs. 152/06 (c.d. "emissioni poco significative"), per le quali non si deve richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

(Elenco attività in deroga all'allegato IV alla parte V – Parte I)
Attività sintetizzabili in: "Pizzerie, cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie, panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg"

2° CASO – segnalazione per emissioni provenienti da impianti cottura RISTORAZIONE / PIZZERIE



Attività del settore turistico alberghiero, attività di ristorazione, bar, grandi catene di ristorazione aperte al pubblico, ma anche enti pubblici e privati, per ambiti simili ci si riferisce anche a conventi, circoli e associazioni, nonché, alle lavanderie professionali, incluse le lavanderie self-service.

Sono problematiche che nella maggior parte dei casi possono essere risolte con l'acquisizione da parte del Comune della specifica documentazione tecnica e gestionale dell'impianto:

1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (Di.Co.)

Legge 49/90 e DM 37/08 - deve sempre essere esclusivamente presente dal 15-05-2008

2. DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA (Di.Ri.)

DM 37/08 – può essere accettata fino al 15-05-2008 in sostituzione della Di.Co.

La documentazione tecnica deve contenere l'indicazione alle specifiche norme tecniche di settore

**UNI 8723 (progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti)
UNI 7129 (METANO) - UNI 7131 (GPL) - UNI 10683 (LEGNA) - UNI 11528 (Pn >35 kW)**

La presenza della dichiarazione di Conformità/Rispondenza (PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ) è condizione indispensabile al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.

ARIA

Segnalazione di Emissioni e/o Immissioni di Odori e/o Polveri

Tipologia/natura della segnalazione	Esposto/segnalazione con mail e/o comunicazione telefonica SEGNALAZIONI RICONDUCIBILI A SITI ED IMPIANTI PRODUTTIVI
Soggetto primario	Azioni
ARPAV	<p>ARPAV: valuta la segnalazione ricevuta e se trattasi di una segnalazione riferita ad una fonte di emissione/immissione ben individuabile e riconducibile ad un'attività di tipo produttiva, soggetta a distinte autorizzazioni di carattere ambientale rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/06, acquisisce le informazioni sul sito oggetto di segnalazione, effettua gli accertamenti di competenza.</p> <p style="text-align: center;">IN CASO DI INFORMAZIONI GENERICHE E FRAMMENTARIE DIVENTA INDISPENSABILE IL SUPPORTO DEL COMUNE</p> <p>ARPAV attiva il COMUNE, se non è già stato informato della problematica, per acquisire gli elementi utili ad inquadrare e circostanziare l'origine e la rilevanza dell'evento (intensità, frequenza, durata). Il COMUNE Richiede la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS per le valutazioni di carattere sanitario; gestisce le comunicazioni/informazioni alla popolazione.</p> <p>ARPAV richiede la collaborazione della Polizia Locale, competente territorialmente, per un primo sopralluogo di verifica sulla presenza dell'inconveniente segnalato riferendo sull'entità del fenomeno e sull'eventuale presenza di emissioni / immissioni ancora in atto.</p> <p>I tecnici ARPAV effettuano intervento congiunto con Polizia Locale per i primi accertamenti tecnico-amministrativi e l'individuazione dell'eventuale responsabile.</p>

ARIA

Segnalazione di Emissioni e/o Immissioni di Odori e/o Polveri

CLASSIFICAZIONE DELLA PROBLEMATICA ODORIGENA

Per quanto riguarda le emissioni odorigene la problematica va distinta in funzione della fonte di emissione/immissione:

CASO B:

▪ Per odori e/o immissione/emissioni riconducibili a siti ed impianti produttivi, L'ARPAV fa riferimento alla procedura interna Regionale PG24DT, "**Indicazioni tecnico operative per attuare misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene da attività produttive**", rev. 0 del 15.10.2019; l'applicazione di tale procedura è specifica per gli insediamenti industriali soggetti a distinte autorizzazioni di carattere ambientale riguardo le emissioni in atmosfera; può però essere una valida indicazione, anche per l'autorità locale, per inquadrare l'entità del fenomeno ed in taluni casi individuare il possibile fattore di molestia.

PROCEDURA INTERNA REGIONALE PG24DT, "Indicazioni tecnico operative per attuare misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene da attività produttive"




		PROCEDURA GESTIONALE PG24DT Pagina 1 di 70 Rev. 0 del 15.10.2019
Titolo: Indicazioni tecnico-operative per attuare misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene da attività produttive		
Gruppo di Lavoro (U. Pretto) PRETTO-UGO 17-10-2019 14-10-36 UTC	pRDQA (G. Babeto)	Direttore Tecnico (C. Terrabuio)
REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

		PROCEDURA GESTIONALE PG24DT Pagina 9 di 70 Rev. 0 del 15.10.2019
Titolo: Indicazioni tecnico-operative per attuare misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene da attività produttive		

Indicazioni tecnico operative per attuare misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene da attività produttive

Lista di distribuzione
Direzione Tecnica
Sistema di Controllo di Gestione e Qualità
Dipartimento Provinciale di Belluno
Dipartimento Provinciale di Padova
Dipartimento Provinciale di Rovigo
Dipartimento Provinciale di Treviso
Dipartimento Provinciale di Venezia
Dipartimento Provinciale di Verona
Dipartimento Provinciale di Vicenza
Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Osservatorio Aria



Gruppo di lavoro:
 Pietro Barazza, Massimo Breccan, Alberto Dalla Fontana, Claudio Gabrieli, Barbara Inini, Giovanni Marcon, Luca Menini, Ottorino Pazzi, Ugo Pretto, Arianna Sprearo, Massimo Simonato, Daniele Suman, Giuliano Trevisan, Elena Vescova

1. Premessa

Le sostanze odorigene emesse da attività antropiche possono limitare fortemente l'utilizzo del territorio.

Pertanto, associare alle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, oltre che dei limiti in concentrazione, anche dei limiti che ne caratterizzano l'impatto odorigeno¹, nasce dalla necessità di far sì che attività con rilevanti flussi osmogeni non ostacolino la fruibilità del territorio coerentemente con quanto previsto dalle pianificazioni adottate.

Se si eccettua la DGRV n. 568 del 25 febbraio 2005², l'attuale assenza di una normativa regionale complessiva di regolamentazione delle emissioni odorigene e delle relative modalità di indagine e valutazione specifica, rende necessaria la definizione preliminare di alcune indicazioni tecnico-operative utili al personale dell'Agenzia che si trovi nella necessità di affrontare la problematica nel modo più corretto ed omogeneo possibile sull'intero territorio regionale, tenuto conto dei principi introdotti dall'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006.

Le presenti indicazioni tecnico-operative servono a dare degli indirizzi circa la caratterizzazione delle emissioni odorigene, il loro confinamento, la necessità di prevedere dei sistemi di depurazione e le prestazioni che tali sistemi dovranno garantire al fine di armonizzare la coesistenza delle attività osmogene con il territorio circostante.

PROCEDURA INTERNA REGIONALE PG24DT,
"Indicazioni tecnico operative per attuare misure
per la prevenzione e la limitazione delle
emissioni odorigene da attività produttive"



Al fine di agevolare la raccolta di informazioni e fornire una prima valutazione relativa all'entità della problematica, verrà inviata al Comune e/o alla Polizia Locale:

- La **"Scheda di rilevazione del disturbo olfattivo"** da compilare e trasmettere ad ARPAV, dopo un congruo periodo di osservazione, direttamente o attraverso la compilazione del sinottico delle schede.
- Il Comune ha facoltà di individuare una serie di soggetti ai quali consegnare la scheda ovvero di raccogliere direttamente le informazioni;
- Il **"Sinottico delle schede di rilevazione del disturbo olfattivo"**

PROCEDURA INTERNA REGIONALE PG24DT, "Indicazioni tecnico operative per attuare misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene da attività produttive"



Attività della Polizia Locale e dei Comuni:

1) valutazione preliminare del fenomeno.

L'opportunità di coinvolgere il Comune e/o le Polizie Locali deriva dal fatto che gli stessi, trovandosi sul posto o, a differenza di ARPAV, potendovi giungere in tempi brevi, possono meglio accertare l'entità del fenomeno, verificare la reale necessità di un successivo intervento di ARPAV e, non da ultimo, la veridicità delle segnalazioni.

2) Le principali informazioni che devono essere acquisite in via preliminare, sono le seguenti:

- Dati anagrafici del/i segnalante/i;
- Durata, periodicità e intensità dell'evento;
- Zone interessate dal fenomeno (vie e quartieri interessati);
- Condizioni meteo/orari nei quali si verifica l'evento;
- Tipologia e intensità odore (Percettibile, Forte, Molto forte);
- Origine della presunta fonte di emissioni odorigene;
- Eventuali lavorazioni/movimentazioni in corso al momento del sopralluogo nella fonte di pressione individuata.

PROCEDURA INTERNA REGIONALE PG24DT, "Indicazioni tecnico operative per attuare misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene da attività produttive"



ARPA Veneto	PROCEDURA GESTIONALE	PG24DT
		Pagina 63 di 70
		Rev. 0 del 15.10.2019
Titolo: Indicazioni tecnico-operative per attuare misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene da attività produttive		

Esempio di scheda di segnalazione del disturbo olfattivo

LOGO ENTE	COMUNE DI ... Settore ... Servizio / Ufficio
-----------	--

Monitoraggio del disturbo olfattivo dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL DISTURBO OLFATTIVO
Completare in stampatello

Termini di consegna della scheda: la consegna dal gg al gg/mm/aa - la consegna dal gg al gg/mm/mm

Segnalatore (Nome e Cognome)	Codice Segnalatore (1)
Indirizzo via/piazza e numero civico	Comune di
	Foglio N.

N.	Data (2)	Ora inizio (vigente)	Ora fine (vigente)	Intensità odore 1 = percepibile 2 = forte 3 = molto forte	Note facoltative (Caratteristiche del disturbo)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Firma

(1) Compilazione a cura di
(2) Più episodi occorsi nello stesso giorno devono essere descritti in righe diverse

ARPA Veneto	PROCEDURA GESTIONALE	PG24DT
		Pagina 65 di 70
		Rev. 0 del 15.10.2019
Titolo: Indicazioni tecnico-operative per attuare misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene da attività produttive		

Esempio di tabella sinottica per l'elaborazione delle segnalazioni

Data e ora di fine (CET)	Segnalatori ed intensità delle segnalazioni												note	Direzione del vento		
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	...				
01/01/2020 00.00																10
01/01/2020 01.00					2	2	1									125
01/01/2020 02.00	2	2			1	1									A1: acre	157
01/01/2020 03.00	2	1								1	2	1				173
01/01/2020 04.00				3							3					154
01/01/2020 05.00					3	3										105
01/01/2020 06.00	3		3				1				2					56
01/01/2020 07.00	3	3			3	2				1	2				A2: dolce	335
01/01/2020 08.00		1			2	2				1	2	2				293
01/01/2020 09.00						1	2				2	1				225
01/01/2020 10.00											2					160
01/01/2020 11.00											2					150
01/01/2020 12.00							3				2					158
01/01/2020 13.00											3					253
...																...
01/01/2020 00.00							2			2		2				4
01/01/2020 01.00	1	1										1				357
01/01/2020 02.00	1										3					2
01/01/2020 03.00			2	2												6
01/01/2020 04.00				1	3	3					3	3			B1: solvente	333
01/01/2020 05.00					3	2					3	2			B1: solvente	349
01/01/2020 06.00							1									346
...																...

1° CASO – emissione di sostanze inquinanti (SOLVENTI) provenienti da un impianto di verniciatura industriale



Il supporto della Polizia Locale è **INDISPENSABILE** per la rapidità d'intervento sul sito interessato e per:

- valutare la presenza di odore riconducibile alle eventuali sostanze inquinanti
- individuare la fonte certa dell'emissione/immissione in ambiente

Le successive verifiche tecniche effettuate da **ARPAV** permettono di accertare la presenza di queste sostanze e individuare la fonte di rilascio e le possibili cause che determinano le emissioni / immissioni anomale.

1° CASO – emissione di sostanze inquinanti (SOLVENTI) provenienti da un impianto di verniciatura industriale



LE FASI SUCCESSIVE
Operazioni di verniciatura eseguite in assenza di impianti di aspirazione, convogliamento e abbattimento delle emissioni ed in assenza di autorizzazione prevista all'art. 269 comma 1 del D. Lgs. 152/06 comporta l'immediato sequestro penale preventivo ex **art. 321 C.P.P.** dell'attività produttiva



Comune di San Pietro in Cariano Prot.: 0035949 del 12-12-2022 cat. 6 c.l.s. 9

2° CASO – segnalazioni relative ad emissione odorigene riconducibili ad una attività produttiva non individuata



Anche in questo caso il supporto della Polizia Locale, nella prima fase, è **INDISPENSABILE** proprio per la rapidità d'intervento sul sito interessato oggetto di segnalazione e per:

- 1) valutare la presenza dell'odore riconducibile ad una attività produttiva;
- 2) accertare la veridicità delle segnalazioni trasmesse dai cittadini, le cause potrebbero essere diverse.

Nella maggior parte delle segnalazioni la difficoltà maggiore è proprio quella dell'accertamento e del rilievo oggettivo della presenza di un eventuale inquinante ambientale, infatti, i campionamenti per **“misurare”** le eventuali sostanze osmogene possono essere eseguiti solo in presenza di un odore persistente in un arco di tempo compatibile con i limiti di rilevabilità strumentale e tenendo conto dei limiti analitici attualmente presenti.

2° CASO – segnalazioni relative ad emissione odorigene riconducibili ad una attività produttiva

IL PRIMO APPROCCIO



CANISTER: contenitore sottovuoto per il prelievo di campioni d'aria

In presenza di episodi, di emissioni e immissioni, sporadici e di breve durata diventa importante un intervento rapido sul territorio da parte della Polizia Locale che, se disponibile, potrebbe:

1) **prelevare**, per alcune tipologie di inquinanti ambientali, un campione di aria con un semplice supporto sottovuoto (CANISTER), messo a disposizione da ARPAV,

2) **successivamente consegnare** il campione al laboratorio ARPAV per le analisi.

3) **ARPAV** valutati gli esiti dei controlli preliminari stabilisce una metodica d'intervento tecnico-specialistico.


2° CASO – segnalazioni relative ad emissione odorigene riconducibili ad una attività produttiva

COSA PREVEDE LA NORMA?



2° CASO – segnalazioni relative ad emissione odorigene riconducibili ad una attività produttiva

OGGI È POSSIBILE UNA SOLUZIONE



Accertata la presenza e “**misurate**” le eventuali sostanze osmogene generate da una attività produttiva, (*sia in ambiente che ai punti di emissione in atmosfera*) **ARPAV** comunica le risultanze degli accertamenti tecnici alle Autorità coinvolte, “**Regione, Provincia, Comune, e Azienda Sanitaria**”, ognuna per quanto di competenza, che tenendo conto delle indicazioni normative:

[*Cfr.: art. 272-bis del D. Lgs. 152/06*], ed in base ad una simulazione modellistica della dispersione in ambiente, stabiliscano sui punti di emissione dell’impianto di produzione, le **concentrazioni massime di emissione odorigena espressi in concentrazione [mg/Nm³] ed in unità odorimetriche [ouE/m³].**

2 ACQUA

2.1	Evento	Scarico da attività produttiva in corpo recettore diverso da pubblica fognatura (suolo, sottosuolo, acque superficiali)
Tipologia/natura della segnalazione	Ambientale Igienico sanitaria	
Soggetto primario	Azioni	
ARPAV	ARPAV: valuta la regolarità dello scarico. Effettua gli opportuni accertamenti di carattere tecnico/gestionale/amministrativo all'interno del sito produttivo responsabile dello scarico. Effettua eventuali campionamenti. Richiede la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione per le valutazioni di carattere sanitario relative all'impatto sul corpo recettore.	
Soggetto secondario	Azioni	
Dipartimento di Prevenzione Regione Provincia Comune Consorzio Di Bonifica	Dipartimento di Prevenzione: attivato da ARPAV la supporta nelle valutazioni di carattere sanitario. Regione Provincia e Comune: valutano i riscontri effettuati per attuare eventuali provvedimenti e/o modifiche/integrazioni ai decreti di autorizzazione rilasciati. Provincia: attivata dal comune gestisce la cattura della fauna ittica qualora l'evento lo renda necessario, avvalendosi anche di operatori di associazioni ittiche di volontariato opportunamente formati e/o di ditte specializzate all'uopo autorizzate Consorzio di Bonifica: attivato dal comune collabora nella risoluzione della problematica adeguando alle necessità il regime idraulico del corso d'acqua interessato.	
Normativa di riferimento		
D.Lgs. n. 152/2006, DCR n. 107 del 5/11/2009 (Piano di tutela delle acque), CP art. 674, art. 217 del RD n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie)		
Casistica frequente		
Impianti di trattamento reflui produttivi non adeguati o non correttamente gestiti, scarico intenzionale o accidentale, ...		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Proposte interventi di mitigazione. Provvedimenti (ordinanze/diffide/sospensioni). Modifiche/integrazioni ai decreti di autorizzazione. Sanzione amministrativa e/o segnalazione di reato.		
Note		
Possono applicarsi eventuali misure cautelari. Nel caso di contaminazione del suolo si rimanda alla relativa scheda operativa.		

2.2	Evento	Scarico attività produttiva in pubblica fognatura
Tipologia/natura della segnalazione		Ambientale Igienico sanitaria
Soggetto primario		Azioni
Gestore della pubblica fognatura		Gestore della pubblica fognatura: valuta la regolarità dello scarico. Attua e/o propone eventuali provvedimenti e/o modifiche ed integrazioni dell'autorizzazione allo scarico dell'attività produttiva. Informa o richiede la collaborazione di ARPAV per valutazioni di carattere tecnico/gestionale/analitico.
Soggetto secondario		Azioni
ARPAV		ARPAV: attivato da dal Gestore della pubblica fognatura lo supporta nelle valutazioni di carattere tecnico/gestionale/analitico.
Regione		
Provincia		Regione, Provincia, Comune: valutano i riscontri effettuati per attuare eventuali provvedimenti e/o modifiche/integrazioni ai decreti di autorizzazione rilasciati.
Comune		
Normativa di riferimento		
D.Lgs. n. 152/2006, DCR n. 107 del 5/11/2009 (Piano di tutela delle acque), art. 217 del RD n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie)		
Casistica frequente		
Scarico intenzionale o accidentale.		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Proposte interventi di mitigazione. Provvedimenti (ordinanze/diffide/sospensioni). Modifiche/integrazioni ai decreti di autorizzazione. Sanzione amministrativa e/o segnalazione di reato.		
Note		
Possono applicarsi eventuali misure cautelari.		

2.4	Evento	Scarico domestico o assimilabile a domestico in pubblica fognatura
Tipologia/natura della segnalazione		Ambientale Igienico sanitaria
Soggetto primario		Azioni
Gestore della pubblica fognatura		Gestore della pubblica fognatura: valuta la provenienza e le possibili conseguenze dell'evento. Attua e/o propone eventuali provvedimenti e/o modifiche ed integrazioni dell'autorizzazione allo scarico. Informa o richiede la collaborazione del Comune.
Soggetto secondario		Azioni
Comune		Comune: attivato da dal Gestore della pubblica fognatura procede con un atto amministrativo che imponga la regolarizzazione. Valuta eventuali modifiche/integrazioni dei Regolamenti comunali.
Normativa di riferimento		
Regolamenti comunali, D.Lgs. n. 152/2006		
Casistica frequente		
Scarico volontario o accidentale.		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Proposte interventi di mitigazione. Provvedimenti (ordinanze/diffide). Modifiche/integrazioni ai decreti di autorizzazione. Sanzione amministrativa		
Note		

2.6	Evento	Scarichi in acqua superficiale, suolo, sottosuolo e fognatura pubblica provenienti da sorgenti non immediatamente identificabili
Tipologia/natura della segnalazione		Ambientale Igienico sanitaria
Soggetto primario		Azioni
Comune Gestore della pubblica fognatura		Comune: effettua una prima valutazione dell'evento per l'individuazione dell'origine del fenomeno – apertura pozzetti stradali di competenza e per determinarne le possibile conseguenze Richiede la collaborazione di ARPAV nell'identificazione della sorgente dello scarico. Richiede la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione per le valutazioni di carattere sanitario. Gestore della pubblica fognatura: verifica le cause della segnalazione per gli scarichi in pubblica fognatura. Predispone le prime attività di controllo per l'individuazione dell'origine Richiede la collaborazione di ARPAV nell'identificazione della sorgente dello scarico.
Soggetto secondario		Azioni
ARPAV Dipartimento di Prevenzione Consorzio di Bonifica		ARPAV: attivata dal Comune lo supporta nell'individuazione dell'origine dello scarico. Dipartimento di Prevenzione: attivato dal Comune lo supporta nelle valutazioni di carattere sanitario. Consorzio di Bonifica: attivato dal comune collabora nella risoluzione della problematica adeguando alle necessità il regime idraulico del corso d'acqua interessato.
Normativa di riferimento		
D.Lgs. n. 152/2006, DCR n. 107 del 5/11/2009 (Piano di tutela delle acque), CP art. 674, art. 217 del RD n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie)		
Casistica frequente		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Note		
In base all'origine dell'evento si procederà con le modalità operative previste nelle precedenti casistiche. Nel caso di contaminazione del suolo si rimanda alla scheda operativa relativa alla matrice suolo.		

ACQUA

Segnalazione presenza sostanza oleosa in corso d'acqua superficiale

Tipologia/natura della segnalazione	Esposto/segnalazione con mail e/o comunicazione telefonica
Soggetto primario	Azioni
ARPAV	<p>ARPAV: valuta la segnalazione ricevuta, richiede la collaborazione della Polizia Locale, competente territorialmente, per un primo sopralluogo di verifica sulla presenza dell'inconveniente segnalato riferendo sull'entità del fenomeno e sull'eventuale presenza di iridescenze o tubazioni con scarichi ancora in atto.</p> <p>Qualora venga confermata la presenza di iridescenze viene richiesto al Comune di intervenire per fornire panne od altro materiale assorbente da posizionare con supporto Vigili del Fuoco. ARPAV acquisisce le informazioni sul sito oggetto di segnalazione e sull'area contigua, in particolare se trattasi di area industriale e/o residenziale con presenza residuale di attività produttive;</p> <p>Verifica la presenza sull'area, mediante richiesta al gestore del S.I.I., di eventuali pozzi di sollevamento della fognatura e/o di sfiori della stessa, richiedendo anche il suo supporto.</p> <p>I tecnici ARPAV effettuano intervento congiunto con P.L. per individuazione dell'origine e dell'eventuale responsabile con esecuzione di prelievi di acqua superficiale e/o dello scarico segnalato.</p>

1° CASO – sversamento di sostanza oleosa su corso d'acqua

Il supporto della Polizia Locale è indispensabile sia per la rapidità d'intervento sul sito sia per valutare la presenza della sostanza segnalata sull'acqua superficiale sia per stimare l'impatto del fenomeno sull'ambiente fluviale





Punto di fuoriuscita dell'acqua di lavaggio dei pezzi meccanici, contaminata da olio



Punto di scarico della miscela acqua ed olio, di origine abusiva, nel pozzetto allacciato con la fognatura pubblica e con successivo recapito nel corso d'acqua superficiale



Nelle foto qui sotto, posizionamento di barriera assorbente per contenimento della sostanza oleosa sversata nel corso d'acqua superficiale.



Comune di San Pietro in Cariano Prot: 0035949 del 12-12-2022 cat. 6 cls. 9

ACQUA

Segnalazione scarico di refluo anomalo in corso d'acqua superficiale

Tipologia/natura della segnalazione	Esposto/segnalazione con mail e/o comunicazione telefonica
Soggetto primario	Azioni
ARPAV	<p>ARPAV: valuta la segnalazione ricevuta acquisisce le informazioni sul sito oggetto di segnalazione e sull'area contigua, in particolare se trattasi di area industriale e/o residenziale con presenza residuale di attività produttive;</p> <p>Verifica la presenza sull'area, mediante richiesta al gestore del S.I.I., di eventuali pozzi di sollevamento della fognatura e/o di sfiori della stessa, richiedendo anche il suo intervento</p> <p>Richiede la collaborazione della Polizia Locale, competente territorialmente, per un primo sopralluogo di verifica sulla presenza dell'inconveniente segnalato riferendo sull'entità del fenomeno e se lo stesso sia ancora in atto, in caso affermativo esecuzione di un prelievo dell'acqua superficiale;</p> <p>I tecnici ARPAV effettuano intervento congiunto con P.L. per individuazione dell'origine e dell'eventuale responsabile</p>

2° CASO – Scarico in corso d'acqua superficiale di sostanza biancastra non meglio identificabile



Pozzetto fognatura contenente il medesimo refluo biancastro



Scarico di refluo biancastro nel corso d'acqua



Pozzetto fognatura con presenza della sostanza bianca



Pozzetto fognatura pulito

Bottiglie vetro/plastica per prelievo reflui



Tipi di sonde manuali per prelievo



CHIUSURA SEGNALAZIONE/EVENTO

Normativa di riferimento: **D. Lgs 152/06 e s.m.i.**

Azioni correttive e sanzionatorie

- 1.** Proposte di interventi di mitigazione
- 2.** Provvedimenti (ordinanze/diffide/sospensioni) con eventuali modifiche/integrazioni ai decreti autorizzativi per eventi riconducibili ad attività produttive
- 3.** Sanzioni Amministrative e/o segnalazione di reato – eventuale applicazione Parte VI Bis, qualora accertato il rispetto di quanto stabilito dall'art. 318– bis del D. Lgs 152/06 e s.m.i. per l'applicazione della parte VI BIS del predetto D. Lgs.

FAC – SIMILE

1. VERBALI PRELIEVO ACQUA SUPERFICIALE
2. ESTRATTO LINEE GUIDA SNPA PER APPLICAZIONE PROCEDURA ESTINTIVA

[PARTE_SESTA_BIS CONTENUTO PRESCRIZIONI.pdf](#)

[VERBALE_ACQUA_SUPERFICIALE.pdf](#)

3 RIFIUTI

3.1	Evento	Abbandono e deposito incontrollati rifiuti speciali (ai sensi dell'art 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006) in insediamento produttivo attivo
Tipologia/natura della segnalazione		Ambientale Igienico sanitaria
Soggetto primario		Azioni
Comune ARPAV		Comune: fornisce ad ARPAV gli elementi per inquadrare e circostanziare l'origine dell' evento. Richiede la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione per le valutazioni di carattere sanitario. Può intervenire direttamente mediante ordinanze sindacali. ARPAV: effettua gli opportuni accertamenti di carattere tecnico/gestionale/amministrativo all'interno del sito industriale. Effettua campionamenti se le condizioni lo rendessero necessario.
Soggetto secondario		Azioni
Dipartimento di Prevenzione. Regione Provincia		Dipartimento di Prevenzione: attivato dal Comune lo supporta nelle valutazioni di carattere sanitario. Regione, Provincia: valuta i riscontri effettuati per le attività industriali che effettuano trattamento, per attuare eventuali provvedimenti e/o modifiche/integrazioni ai decreti di autorizzazione.
Normativa di riferimento		
D.Lgs. n. 152/2006		
Casistica frequente		
Ritrovamento rifiuti interrati, deposito di rifiuti non adeguatamente gestiti, ...		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Provvedimenti (ordinanze ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006/diffide/sospensioni). Modifiche/integrazioni ai decreti di autorizzazione. Sanzione amministrativa e/o segnalazione di reato.		
Note		
Possono applicarsi eventuali misure cautelari.		

3.2	Evento	Abbandono e deposito incontrollato rifiuti speciali (ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006) in insediamento produttivo dismesso/abbandonato
Tipologia/natura della segnalazione		Ambientale Igienico sanitaria
Soggetto primario		Azioni
Comune ARPAV	<p>Comune: fornisce ad ARPAV gli elementi per inquadrare e circostanziare l'origine dell'evento. Richiede la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione per le valutazioni di carattere sanitario.</p> <p>Può intervenire direttamente mediante ordinanze sindacali e/o in sostituzione del responsabile o altro soggetto interessato alla rimozione del rifiuto e del ripristino dei luoghi.</p> <p>ARPAV: effettua gli opportuni accertamenti di carattere tecnico/gestionale/amministrativo all'interno del sito industriale.</p> <p>Effettua campionamenti se le condizioni lo rendessero necessario.</p> <p>Propone al Comune le azioni conseguenti.</p>	
Soggetto secondario		Azioni
Dipartimento di Prevenzione.		Dipartimento di Prevenzione: attivato dal Comune lo supporta nelle valutazioni di carattere sanitario.
Normativa di riferimento		
D.Lgs. n. 152/2006.		
Casistica frequente		
Ritrovamento rifiuti interrati, deposito di rifiuti non adeguatamente gestiti, ...		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Intervento diretto del Comune. Ordinanze sindacali (ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006).		
Note		
Possono applicarsi eventuali misure cautelari.		

3.3	Evento	Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti in aree pubbliche o ad uso pubblico (art. 184 comma 2 D.lgs. 152/06)
Tipologia/natura della segnalazione		Ambientale Igienico sanitaria
Soggetto primario		Azioni
Comune		Comune: verifica le cause dell'evento. Interviene direttamente alla rimozione del rifiuto e del ripristino dei luoghi. Richiede la collaborazione di ARPAV per valutazioni di carattere tecnico/gestionale/analitico. Richiede la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione per le valutazioni di carattere sanitario. Gestisce le comunicazioni/informazioni alla popolazione.
Soggetto secondario		Azioni
ARPAV Dipartimento di Prevenzione.		ARPAV: attivato da dal Comune lo supporta nelle valutazioni di carattere tecnico/gestionale/analitico. Dipartimento di Prevenzione: attivato dal Comune la supporta nelle valutazioni di carattere sanitario.
Normativa di riferimento		
D.Lgs. n. 152/2006.		
Casistica frequente		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Intervento diretto del Comune.		
Note		
I rifiuti di qualunque natura o provenienza, ai sensi dell'art. 184 comma 2 - di cui alla definizioni dell'art 183 comma 1 lett B ter su aree pubbliche o ad uso pubblico sono rifiuti urbani. Possono applicarsi eventuali misure cautelari.		

3.4	Evento	Abbandono e deposito incontrollato rifiuti in aree private residenziali
Tipologia/natura della segnalazione	Ambientale Igienico sanitaria	
Soggetto primario	Azioni	
Comune	<p>Comune: verifica le cause dell'evento. Richiede la collaborazione di ARPAV per valutazioni di carattere tecnico/gestionale/analitico. Richiede la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione per le valutazioni di carattere sanitario.</p>	
Soggetto secondario	Azioni	
ARPAV Dipartimento di Prevenzione.	<p>ARPAV: attivato dal Comune lo supporta nelle valutazioni di carattere tecnico/gestionale/analitico. Dipartimento di Prevenzione: attivato dal Comune la supporta nelle valutazioni di carattere sanitario.</p>	
Normativa di riferimento		
D.Lgs. n. 152/2006		
Casistica frequente		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Ordinanze sindacali.		
Note		

RIFIUTI – 1° CASO

<p>Tipologia/natura della segnalazione</p>	<p>ESPOSTO/SEGNALAZIONE PER ABBANDONO - DEPOSITO INCONTROLLATO RIFIUTI SPECIALI, COME DEFINITI DALL'ART. 184 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 152/2006, IN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DISMESSO/ABBANDONATO</p>
<p>Soggetto primario</p>	<p>Azioni</p>
<p>ARPAV</p>	<p>ARPAV CHIEDE AL COMUNE L'ACCERTAMENTO DI PRIMO LIVELLO PER INQUADRARE E CIRCOSTANZIARE L'EVENTO/SEGNALATO.</p> <p>IL COMUNE IN SEGUITO ALLA VERIFICA EFFETTUATA SUL SITO, DAGLI UFFICI COMUNALI E/O DALLA POLIZIA LOCALE, PUÒ INTERVENIRE MEDIANTE EMISSIONE DI ORDINANZA, EX ART. 192 C. 3 DEL D. LGS 152/06 E S.M.I., PER INTIMARE AL RESPONSABILE DELL'ABBANDONO IN SOLIDO CON IL PROPRIETARIO DELL'AREA IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI; PUÒ RICHIEDERE AD ARPAV OPPORTUNI ACCERTAMENTI DI CARATTERE TECNICO E/O ANALITICO ALL'INTERNO DEL SITO INDUSTRIALE.</p>

RIFIUTO COSTITUITO DA DEMOLIZIONI EDILI CON COPERTURE IN FIBROCEMENTO.



Azioni immediate da far eseguire: messa in sicurezza mediante copertura del cumulo per presenza di copertura in fibrocemento, che può contenere AMIANTO.

Rifiuto costituito da demolizioni edili frammiste a terra



RIFIUTI DI VARIO GENERE ABBANDONATI ALL'INTERNO DI AREA PRODUTTIVA DISMESSA



RIFIUTI – 2° CASO

<p>Tipologia/natura della segnalazione</p>	<p>SEGNALAZIONE PRESENZA RIFIUTI IN AREE PRIVATE.</p>
<p>Soggetto primario</p>	<p>Azioni</p>
<p>ARPAV</p>	<p>LA COMUNICAZIONE PUÒ PROVENIRE ANCHE DAI VIGILI DEL FUOCO CHE SEGNALANO LA PRESENZA DI RIFIUTI DI VARIO GENERE SU AREA PRIVATA, RILEVATI IN SEGUITO ALLO SPEGNIMENTO DI UN INCENDIO.</p> <p>INTERVENTO DI ARPAV PER VERIFICARE LA SITUAZIONE AMBIENTALE , COMUNICAZIONE AL COMUNE DI QUANTO RILEVATO CON RICHIESTA DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL'ART. 192 C. 3 D. LGS 152/066 E S.M.I..</p>

Rinvenimento di rifiuti abbandonati su area privata a intervento Vigili del Fuoco per incendio

seguito



Rifiuto costituito da materiale da demolizione frammisto ad altre tipologie quali: ferro, plastiche, terre e rocce da scavo....

Ribaltamento di autotreni con perdita di carico e/o di carburante e coinvolgimento di matrici ambientali (suolo e/o acqua)



Il Responsabile della contaminazione deve dar corso a quanto disposto dall'art. 242 1° comma del D. Lgs 152/06 e s.m.i. informando le competenti Autorità ex art 304 dello stesso decreto



CHIUSURA SEGNALAZIONE/EVENTO

Azioni correttive e sanzionatorie

1. Proposte di interventi di mitigazione
2. Provvedimenti (ordinanze/diffide/sospensioni)
3. Sanzioni Amministrative e/o segnalazione di reato – eventuale applicazione Parte VI Bis, qualora accertato il rispetto di quanto stabilito dall'art. 318 – bis del D. Lgs 152/06 e s.m.i. per l'applicazione della parte VI BIS del predetto D. Lgs.

[PARTE_SESTA_BIS CONTENUTO PRESCRIZIONI.pdf](#)

RIFIUTI RINVENUTI SUI CORSI D'ACQUA



Prospetto descrittivo delle competenze dei diversi Enti tenuti a garantire la corretta gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali

1. Nel caso di abbandono di rifiuti urbani ed assimilati sulle rive dei corsi d'acqua, il soggetto istituzionalmente competente alla gestione, intesa come raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati, è il Comune nel cui territorio è intervenuto il rinvenimento del materiale. Ciò fatta salva l'individuazione del/dei responsabile/i dell'abbandono sul cui capo, in tal caso, graverà l'obbligo della asportazione del materiale e del ripristino dello stato dei luoghi;

**Rifiuti abbandonati
sulle rive**



COMPETENZA

COMUNE, competente territorialmente, fatta salva individuazione responsabile

2. A fronte invece di rifiuti galleggianti sulle acque superficiali, o in esse trasportati, che siano riconosciuti dall'Autorità idraulica competente dannosi al regime idraulico delle acque stesse o che, comunque, possano pregiudicare il funzionamento delle opere idrauliche, spetterà a tali Autorità (Uffici del Genio Civile, Servizi Forestali o Consorzi di Bonifica), ovvero al soggetto cui è attribuita la gestione del corso d'acqua, del manufatto o dell'opera idraulica, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, gestione e manutenzione idraulica, provvedere, assumendosi le relative spese, alle operazioni di gestione dei rifiuti rinvenuti, intesa come raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento degli stessi.

**Rifiuti galleggianti sulle
acque o in esse trasportati,
dannosi al regime idraulico
delle acque**



**GENIO CIVILE, CONSORZI DI
BONIFICA, SERVIZI
FORESTALI**

3. L'intervento di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero a cura dei Comuni è da considerarsi esteso ai casi di rifiuti galleggianti sulle acque superficiali, o in esse trasportati, che non siano di impedimento al regime idraulico del corso d'acqua interessato. Tanto, in considerazione del fatto che lo specchio acqueo è, a tutti gli effetti, un'area pubblica che insiste nel territorio comunale e, pertanto, alla fattispecie in esame si applica la medesima disciplina valevole in caso di rifiuti abbandonati sulle rive.

**Rifiuti galleggianti sulle
acque o in esse trasportati
non dannosi al regime
idraulico delle acque**



COMUNE, competente territorialmente, poiché trattasi di area pubblica che insiste nel territorio comunale

4. Per i rifiuti costituiti da carogne e/o carcasse di animali morti pur rammentando che ai sensi dell'art. 185, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, resta ferma la disciplina speciale di cui al regolamento CE n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 ai fini della corretta eliminazione degli stessi in impianti appositamente autorizzati, il soggetto istituzionalmente competente alla relativa rimozione e alle successive fasi tese alla corretta eliminazione è il Comune nel cui territorio è intervenuto il rinvenimento del materiale.

RIFIUTI RINVENUTI SU STRADE E/O PIAZZOLE DI SOSTA



NORME DI RIFERIMENTO

Art. 183 comma 1. b – ter) punto 4 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.

«RIFIUTI URBANI»

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

Art. 7 comma 7 L.R. 21 gennaio 2000 n. 3

7. ...*Omissis*...

Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

NORME DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 14, D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285:

«1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario;
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta

ART 192, D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 :

- «1. L' abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Secondo parte della giurisprudenza, il proprietario della strada o l'ente concessionario, avrebbe un dovere di manutenzione, di custodia e di vigilanza sui tratti stradali, con conseguente configurabilità di una cooperazione colposa nella causazione dell'evento costituito dall'abbandono di rifiuti sulle infrastrutture dalla stessa gestite.

Infatti secondo i Giudici del Consiglio di Stato il rapporto tra la norma di cui all'art. 14 del D. Lgs 285/1992 e quella di cui all'art. 192 comma 3 del D. Lgs 152/06 *«non è di alterità e di reciproca esclusione, ma è di integrazione, nel senso che, gravando sull'ente proprietario o concessionario un obbligo legale di buona manutenzione del tratto stradale, la violazione di tale obbligo è **IDONEA** a connotare in termini di **COLPA** la condotta integrando l'elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 192 D. Lgs 152/06.»*

(Punto 6.2 Sent. Consiglio di Stato Sez. II n. 6641 del 05 ottobre 2021)

In sintonia con l'analisi giurisprudenziale per i rifiuti abbandonati su strade e o su aree di sosta adozione provvedimento ex art. 192 comma 3 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.

5 AMIANTO

5.1	Evento	Rinvenimento di manufatti contenenti amianto negli edifici (coperture o altre parti di edificio)
Tipologia/natura della segnalazione		Ambientale Igienico sanitaria
Soggetto primario		Azioni
Comune		Comune: richiede al proprietario, la valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto e le successive azioni di monitoraggio e controllo da mettere in atto o la documentazione inerente ad eventuali interventi di bonifica attuati (DM 06/09/1994 e DGRV n. 265 del 15/03/20). Richiede la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione per le valutazioni di carattere sanitario. Richiede eventualmente ad ARPAV pareri o verifiche tecniche sullo stato di conservazione dei manufatti Gestisce le comunicazioni/informazioni alla popolazione.
Soggetto secondario		Azioni
Dipartimento di Prevenzione ARPAV		Dipartimento di Prevenzione - SPISAL: Valuta le attività lavorative con rischio di esposizione amianto con obbligo di notifica o di presentazione del Piano di Lavoro (artt. 250 e 256 del D.Lgs. n. 81/2008); ARPAV: effettua pareri e verifiche tecniche sullo stato di conservazione dei manufatti e se necessario, campioni di massa o di fibre in aria sia a titolo oneroso che istituzionale.
Normativa di riferimento		
Legge n. 257 del 27/03/1992, DM del 06/09/1994, DGRV n. 265 del 15/03/2011, D.Lgs n. 81 del 09/04/2008		
Casistica frequente		
Segnalazioni per presenza di materiali contenenti amianto in edifici industriali abbandonati o abitazioni private (spesso coperture) in prossimità di zone residenziali		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Proposte interventi di bonifica amianto (incapsulamento, confinamento o rimozione) Provvedimenti (ordinanze/diffide/sospensioni). Sanzione amministrativa e/o segnalazione di reato.		
Note		

5.2	Evento	Rinvenimento di rifiuti contenenti amianto sul suolo e sottosuolo
Tipologia/natura della segnalazione		Ambientale Igienico sanitaria
Soggetto primario		Azioni
Comune ARPAV		<p>Comune: fornisce ad ARPAV gli elementi per inquadrare e circostanziare il rinvenimento. Può intervenire direttamente mediante Ordinanze sindacali per l'allontanamento e la verifica dell'eventuale contaminazione del suolo. Richiede la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione per le valutazioni di carattere sanitario. Gestisce le comunicazioni/informazioni alla popolazione.</p> <p>ARPAV: effettua gli opportuni accertamenti di carattere tecnico/gestionale e se necessario, effettua campionamenti di RCA o di terreno potenzialmente contaminato da amianto.</p>
Soggetto secondario		Azioni
Dipartimento di Prevenzione		Dipartimento di Prevenzione - SPISAL: Valuta le attività lavorative con rischio di esposizione amianto con obbligo di notifica o di presentazione del Piano di Lavoro (artt. 250 e 256 del D.Lgs. n. 81/2008)
Normativa di riferimento		
D.Lgs. n. 152/2006, D.Lgs n. 81 del 09/04/2008		
Casistica frequente		
Ritrovamento di rifiuti contenenti amianto, anche su segnalazione, sul suolo o sottosuolo in aree pubbliche o private;		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Provvedimenti e/o ordinanze sindacali.		
Sanzione amministrativa e/o segnalazione di reato.		
Note		
Per la gestione del rifiuto si rimanda alle schede operative relative alla matrice rifiuti.		
Per la gestione di terreno potenzialmente contaminato da amianto si rimanda alle schede operative relative alla matrice suolo		

5.3	Evento	Incendi con presenza di manufatti contenenti amianto (coperture, ecc.)
Tipologia/natura della segnalazione		Ambientale Igienico sanitaria
Soggetto primario		Azioni
Comune ARPAV	<p>Comune: predispone ordinanza di rimozione e smaltimento RCA, con analisi di caratterizzazione ed eventuale verifica del terreno sottostante, secondo le indicazioni di ARPAV</p> <p>Gestisce le comunicazioni/informazioni alla popolazione.</p> <p>ARPAV: effettua gli opportuni accertamenti e se necessario, effettua campionamenti di RCA, eventuali campionamenti delle fibre aerodisperse, o di terreno potenzialmente contaminato da amianto.</p>	
Soggetto secondario		Azioni
Dipartimento di Prevenzione	<p>Dipartimento di Prevenzione: effettua valutazioni di carattere sanitario, Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL): Valuta le attività lavorative con rischio di esposizione amianto con obbligo di notifica o di presentazione del Piano di Lavoro (artt. 250 e 256 del D.Lgs. n. 81/2008);</p>	
Normativa di riferimento		
D.Lgs. n. 152/2006, D.Lgs n. 81 del 09/04/2008		
Casistica frequente		
Incendi che interessano coperture in amianto o altri manufatti contenenti amianto		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Provvedimenti e/o ordinanze sindacali.		
Note		
<p>Per la gestione dell'intervento incendio si rimanda alle schede operative relative alla matrice aria;</p> <p>Per la gestione dei rifiuti prodotti dall'incendio si rimanda alle schede operative relative alla matrice rifiuti.</p> <p>Per la gestione del suolo potenzialmente contaminato da amianto si rimanda alle schede operative relative alla matrice suolo</p>		

5.4	Servizio di "Microraccolta di rifiuti contenenti amianto"
Tipologia/natura della segnalazione	Ambientale Igienico sanitaria
Soggetto primario	Azioni
Comune Gestore servizio pubblico	<p>Comune: predispone convenzione con il proprio gestore dei rifiuti urbani o altro soggetto professionale individuato per attivare o proseguire il servizio di "microraccolta" dove quest'ultimo avrà il compito di fornire al singolo cittadino, una adeguata formazione sulle modalità di rimozione in sicurezza, rispetto all'attività svolta, utilizzando i DPI del kit fornito al singolo cittadino; Gestisce le comunicazioni/informazioni alla popolazione.</p> <p>Gestore del Servizio: fornisce adeguata formazione e il kit al singolo cittadino richiedente il servizio; effettua l'apertura della pratica allo SPISAL; organizza la raccolta e smaltimento finale dei RCA ;</p> <p>ARPAV: riceve la comunicazione di esecuzione del servizio di raccolta RCA; effettua eventuali controlli sulla corretta gestione rifiuti d' iniziativa o su segnalazione</p>
Soggetto secondario	Azioni
Dipartimento di Prevenzione	Dipartimento di Prevenzione: effettua valutazioni di carattere sanitario, Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL): riceve le comunicazioni di rimozione amianto e valuta la conformità alle condizioni previste dall'ESEDI (esposizione sporadiche e di debole intensità) di cui al Titolo IX capo III del D.Lgs. n. 81/2008;
Normativa di riferimento	
Legge n. 257 del 27/03/1992; DGRV n.1690 del 28/06/2002; DGRV n. 265 del 15/03/2011; D.Lgs n. 81 del 09/04/2008; D.Lgs. n. 152/2006,	
Casistica frequente	
Rimozione coperture MCA non corretta con potenziale contaminazione del suolo	
Azioni correttive e sanzionatorie	
Provvedimenti e/o ordinanze sindacali. Sanzione amministrativa e/o segnalazione di reato.	
Note	
Per la gestione dei rifiuti si rimanda alle schede operative relative alla matrice rifiuti. Per la gestione del suolo potenzialmente contaminato da amianto si rimanda alle schede operative relative alla matrice suolo	

AMIANTO

Rinvenimento di manufatti contenenti amianto negli edifici (coperture o altre parti di edificio)


Tipologia/natura della segnalazione	<p>Esposto/segnalazione con mail e/o comunicazione telefonica Intervento di altri Enti VVF – Forze dell’Ordine - Azienda ULSS - ARPAV</p> <p>SEGNALAZIONI RICONDUCIBILI ALLA PRESENZA DI Materiale Contenente Amianto MCA</p>
Soggetto primario	Azioni
COMUNE	<p>ARPAV: valuta la segnalazione ricevuta e attiva il COMUNE, se non è già stato informato della problematica, in relazione alla presenza di manufatti contenenti amianto (MCA). Comune: richiede al proprietario, la valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto e le successive azioni di monitoraggio e controllo da mettere in atto o la documentazione inerente ad eventuali interventi di bonifica attuati <i>(DM 06/09/1994 e DGRV n. 265 del 15/03/20)</i>. Richiede la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS per le valutazioni di carattere sanitario. Il Comune solo successivamente l’acquisizione della relazione sullo stato di conservazione del MCA richiede eventualmente ad ARPAV pareri o verifiche tecniche e analitiche sullo stato di conservazione dei MCA Gestisce le comunicazioni/informazioni alla popolazione.</p> <p>ARPAV</p> <p>In caso di EMERGENZE AMBIENTALI che coinvolgono Manufatti potenzialmente contenenti AMIANTO I tecnici ARPAV se necessario effettuano intervento per eventuali campionamenti e successive analisi, Microscopia elettronica a scansione (SEM):</p> <ul style="list-style-type: none"> - della matrice ARIA (per la verifica di eventuali dispersione in ambiente di fibre d’amianto); - dei MCA per confermare la presenza di fibre di amianto.

AMIANTO DI COSA PARLIAMO?



DI TUTTI QUEI MANUFATTI CHE CONTENGONO FIBRE DI AMIANTO

AMIANTO DOVE SI TROVANO?



AMIANTO

QUANDO DIVENTA PERICOLOSO?



L'amianto si può presentare sotto forma compatta. In questo caso, il materiale non è pericoloso. Non si hanno obblighi particolari se non effettuare la valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto e le successive azioni di monitoraggio e controllo da mettere in atto.



Le fibre possono essere fortemente legate in una matrice stabile e solida come il cemento amianto o il vinile amianto: si parla in questo caso di **MATRICE COMPATTA** (materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi o utensili).

AMIANTO


QUANDO DIVENTA PERICOLOSO?



Nel caso in cui l'amianto si presenta in **MATRICE FRIABILE**, quindi il manufatto sia in stato di degrado **può diventare pericoloso**, qualora lo stato di degrado risulti essere superiore al 10% della superficie totale o in presenza di rifiuti contenenti AMIANTO, si dovrà procedere alla bonifica.

La rimozione e l'avvio allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, presenti in ambiente esterno, segue le regole dettate dall'art. 192 del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.

1° CASO – La BONIFICA dell'AMIANTO Rimozione Copertura in ETERNIT AMIANTO in forma compatta IL FATTO



ARPAV riceve una segnalazione, da parte di un cittadino residente, per comportamenti illeciti da parte della ditta incaricata alle operazioni di Bonifica della copertura in eternit.

Si denunciano operazioni non conformi alla normale pratica di sicurezza riguardo la rimozione dei MCA in difformità alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08.

Vengono fornite prove video delle operazioni illecite.

Il fatto: la **DITTA** dopo aver effettuato un trattamento superficiale di contenimento delle lastre in ETERNIT, per rimuoverle dalla copertura inserendole nei Big-Bags, le ha frantumate con un *martello*.

1° CASO – La BONIFICA dell'AMIANTO Copertura di edificio in forma compatta DIVENTA UN'EMERGENZA AMBIENTALE



Questo comportamento ha causato una dispersione in ambiente di polveri pericolose in quanto potenzialmente contenenti fibre di amianto.



Le successive operazioni di campionamento della **MATRICE ARIA**, nei pressi del condominio, e delle **POLVERI DEPOSITATE NELLA GRONDA IN COPERTURA**, ha evidenziato la presenza di fibre di amianto.



2° CASO CROLLO DELLA COPERTURA IN ETERNIT Allevamento di Suini IL FATTO



ARPAV viene attivata da **VVF** intervenuti in seguito al crollo della copertura in ETERNIT di un capannone adibito ad allevamento suinicolo.

Nel corso delle operazioni di messa in sicurezza e salvataggio dei suini intrappolati sotto la copertura (500 capi), i **VVF** hanno dovuto rompere parte delle lastre in eternit con possibile dispersione in ambiente di polveri contenenti fibre di amianto.

ARPAV durante le operazioni di rimozione a campionato l'aria ambiente nei pressi del sito interessato

2° CASO
CROLLO DELLA COPERTURA IN ETERNIT
Allevamento di Suini
GLI ESITI DELLE VERIFICHE



In questo caso con l'adozione di tutti i presidi atti a limitare la dispersione delle polveri in ambiente (NEBULIZZATORI DI ACQUA) si è evitato il rilascio di fibre di amianto.

Le successive analisi di laboratorio non hanno evidenziato presenza di fibre di amianto oltre il limite di rilevabilità.

6 RUMORE E VIBRAZIONI

6.1	Evento	Rumore e vibrazioni provenienti da attività industriali, artigianali, professionali, commerciali (compresi pubblici esercizi, discoteche ecc.) che provocano disturbo in ambiente sia abitativo che lavorativo (azienda diversa da quella in cui si trova la sorgente)
Tipologia/natura della segnalazione		Ambientale
Soggetto primario		Azioni
Comune Procura		Comune: verifica le cause della segnalazione e/o di eventuali violazioni a regolamenti e/o provvedimenti. Può espletare e concluderle l'intervento tramite la Polizia locale. Se necessario può chiedere successivamente gli accertamenti tecnici ad ARPAV fornendo i dati previsti da apposita modulistica ARPAV Procura: richiede indagine ad ARPAV e l'eventuale procedimento penale.
Soggetto secondario		Azioni
ARPAV		ARPAV: attivato dal Comune oppure dalla Procura li supporta effettuando le misure dei livelli di rumore e il confronto con i limiti normativi. Applica sanzioni per il superamento dei limiti o l'inosservanza di regolamenti specifici.
Normativa di riferimento		
Legge n. 447/1995 e decreti applicativi, CP art. 659, per le vibrazioni solo norme tecniche		
Casistica frequente		
Rumore da attività industriale, artigianale e commerciale ed in particolare dagli impianti ad esse connessi (sistemi di abbattimento, aspirazione, compressori, celle frigorifere, torri evaporative, ...). Rumore da traffico indotto. Eventi musicali, schiamazzi provenienti dalle aree di pertinenza dei locali.		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Provvedimenti (ordinanze/diffide/sospensioni). Sanzione amministrativa e/o segnalazione di reato.		
Note		

6.2	Evento	Rumore e vibrazioni da attività "domestiche"
Tipologia/natura della segnalazione		Ambientale
Soggetto primario		Azioni
Comune		Comune: verifica le cause/origine della segnalazione e/o di eventuali violazioni a regolamenti e/o provvedimenti o la presenza di un eventuale contenzioso civile. Espleta e conclude l'intervento tramite la Polizia locale.
Soggetto secondario		Azioni
Normativa di riferimento		
CC art. 844, CP art. 659, regolamenti comunali, regolamenti condominiali		
Casistica frequente		
Attrezzature ad uso privato (condizionatore, elettrodomestici, allarmi, impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso, diffusione musicale ...), schiamazzi.		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Proposte interventi di mitigazione. Provvedimenti (ordinanze/diffide). Sanzione amministrativa e/o segnalazione di reato.		
Note		

6.3	Evento	Rumore e vibrazioni non connesse ad attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, domestiche
Tipologia/natura della segnalazione		Ambientale Igienico sanitaria
Soggetto primario		Azioni
Comune		Comune: verifica delle cause della segnalazione e/o di eventuali violazioni a regolamenti e/o provvedimenti. Può espletare e concludere l'intervento tramite la Polizia locale oppure richiedere successivamente gli accertamenti tecnici ad ARPAV.
Soggetto secondario		Azioni
ARPAV		ARPAV: attivato dal Comune effettua le misure dei livelli assoluti di rumore confrontandoli con i limiti normativi. Applica sanzioni per il superamento dei limiti o l'inosservanza di regolamenti specifici
Normativa di riferimento		
Legge n. 447/1995 e decreti applicativi		
Casistica frequente		
Traffico veicolare, suono delle campane, parchi giochi, aree dedicate ad attività sportiva non a scopo di lucro.		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Provvedimenti. Sanzione amministrativa e/o segnalazione di reato.		
Note		

6.4	Evento	Rumore e vibrazioni generate all'interno di un ambiente di lavoro che provocano disturbo/danno all'interno dello stesso ambiente
Tipologia/natura della segnalazione		Ambientale Igienico sanitaria
Soggetto primario		Azioni
Dipartimento di Prevenzione		Dipartimento di Prevenzione: verifica le cause della segnalazione e/o di eventuali violazioni a regolamenti e/o provvedimenti. Espleta e conclude l'intervento
Soggetto secondario		Azioni
Normativa di riferimento		
D.Lgs. n. 81/2008		
Casistica frequente		
Azioni correttive e sanzionatorie		
Provvedimenti. Sanzione amministrativa e/o segnalazione di reato.		
Note		